

Scrittura privata

Rep. n. 9 del 13.10.2023

**STAZIONE APPALTANTE DI
COMUNE DI SAMATZAI**

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI "Realizzazione di un asilo

Nido comunale"

CIG 98805686A6 CUP G11B21008540007

L'anno **duemila ventitré** il giorno **Tredici**, del mese di **ottobre**.

Il Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva Geom. Giampaolo Ardu, nato a Segariu, il 26/01/1965, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F. 82001850922 che rappresenta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e del decreto del Sindaco n° 01 del 25.02.2022 di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il Sig. Eligio Porcu, nata a Villaputzu, il 16.05.1946, residente a Cagliari, in Via G. degli Ancarani, n. 1 nella sua qualità di Procuratore speciale e generale, in forza della procura Rep. 694 Raccolta 550 del 5.02.2016, dell'Impresa VACOMIC S.r.l., con sede legale in Cagliari, Via Figari, n. 7, C.F./P.IVA 02000420923, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore", per conto dell'impresa "Vacomic S.rl", aggiudicataria dei lavori medesimi;

PREMESSO

– che con provvedimento della Giunta Comunale n. 49, in data 12.06.2023, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista Ing. Salvantonio Grosso nell'importo di euro 720.500,00, di cui euro 576.449,94 per lavori da appaltare;

– che, a seguito di apposita gara, effettuata ai sensi degli art.1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020, e come da verbali di gara in data 19.06.2023, approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica 1 dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano con determinazione n.16 in data 19.06.2023 è risultata aggiudicataria l'Impresa VACOMIC S.r.l., che ha offerto un ribasso del 18,755% (Diciottovirgolasettecentocinquantacinque). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro 471.658,17, comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso, pari ad euro 17.709,51;

– che in data 13.10.2023 è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa VACOMIC S.r.l., l'appalto dei lavori di "Realizzazione di un asilo Nido comunale".

2. L'Importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 471.658,17 da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

	b) il Capitolato Speciale d'appalto;	
	c) gli elaborati grafici progettuali [Tav 1, Tav 2, Tav 3, Tav 4, Tav 5, Tav 6, Tav 7.1,	
	Tav. 7.2, Tav.7.3, Tav 8, Tav. 9, Tav. 10, Tav. 11, Tav. 12.1, Tav. 12.2, Tav. 12.3,	
	Tav. 12.4, Tav. 12.5, Tav. 12.6, Tav. 12.7, Tav. 12.8 e Tav. 13] per l'allestimento	
	dell'area di cantiere] e le relazioni generali e specialistiche [All. A, All. B, All. I,	
	All. L, All. M, All. N, All. O, All. P, All. Q, All. R, All. S.a e All. U];	
	d) l'elenco dei prezzi unitari;	
	e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e	
	coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano	
	di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);	
	f) il cronoprogramma;	
	g) il protocollo di legalità/patto di integrità sottoscritto dalla Stazione Appaltante con	
	atto della G.C. n° 29 in data 08/07/2017 in merito a contribuire, rafforzare e	
	promuovere l'integrità nell'agire pubblico e nella società civile.	
	2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
	inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità	
	dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle	
	previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di	
	accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a	
	qualsiasi contraria eccezione.	
	Articolo 3 – Termini, penali e proroghe	
	1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 210 giorni, naturali e consecutivi, a	
	partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari allo	
	0,50 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art.18 CSA.	

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

Articolo 4 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 80.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

	4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni	
	l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli	
	importi maturati fino alla data di sospensione.	
	5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai	
	termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le	
	disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica	
	Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)	
	6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in	
	occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello	
	eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.	
	Articolo 5 – Cauzione definitiva	
	1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del	
	contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria n. 2023/50/2678148, emessa	
	dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Cagliari in data 08.09.2023 per un	
	importo di euro 35.383,80, pari al 18,76, ridotta del 70%, in quanto la Ditta è in	
	possesso della certificazione ISO 45001:2018 con validità sino al 02.02.2024 (50%) e	
	della certificazione ISO 14001:2015 con validità al 02.02.2024 (20%).	
	2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede	
	espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione	
	Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del Codice civile.	
	3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici	
	mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa dalla Società Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di Cagliari in data 21.09.2023 avente n. 2023/06/2118486202 per un importo di € 471.658,17 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e

che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro 1.000.000,00, non inferiore a quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore (WHITE LIST).

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal

	contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in	
	cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità	
	previste dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016	
	3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla	
	risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:	
	– Qualora la ditta appaltatrice non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della	
	Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto	
	d'affidamento.	
	Articolo 10 – Domicilio	
	1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore	
	elegge domicilio presso il Comune di Samatzai, ove verranno effettuate tutte le	
	intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione	
	dipendente dal presente contratto.	
	Articolo 11 – Modalità di pagamento	
	1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale Banco di Sardegna	
	con sede in Nuraminis, Via Monsignor Serci n° 2 a mezzo mandato di pagamento	
	con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità al conto	
	dedicato.	
	2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati a	
	riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto	
	di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione	
	Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente	
	contratto].	
	3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e	

quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Samatzai – Settore Lavori Pubblici, “codice univoco ufficio” **IPA SEMBXT** e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale e quindi pari ad € 94.331,63, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € 97.045,28. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane

S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- Carla Andreoni, nata a Roma il 07.03.1948, residente a Cagliari in Via degli Ancarani n.1, C.F. NDRCRL48C47H501L;

- Eligio Porcu, nato a Villaputzu il 16.05.1946, residente a Cagliari in Via degli Ancarani n.1, C.F. PRCLGE46E16L998Z.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: Banca Intesa Agenzia di Cagliari, IBAN IT46P0306904856019115760184.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 15 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 15 bis - Revisione dei prezzi

1. Sarà possibile procedere alla revisione prezzi. Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 4 del 27.01.2022. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della norma sopra richiamata

Articolo 16 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del D.lgs. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Cagliari.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto

	dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, senza che tale clausola sia stata	
	ricusata dall'appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza	
	dell'avvenuta aggiudicazione). Troverà puntuale applicazione quanto previsto dall'art.	
	209 del D.lgs. n. 50/2016 nonché le ulteriori disposizioni del Codice di procedura civile	
	in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto dal codice dei contratti	
	pubblici.	
	Articolo 17 – Cessione del contratto – Subappalto	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1,	
	del D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo	
	105 del D.lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di	
	offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le	
	modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.	
	Articolo 18 – Spese e registrazione	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del	
	contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure	
	di legge.	
	2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile	
	dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.	
	3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti	
	richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori	
	assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).	
	Articolo 19 – Contratto in formato digitale	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato	

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i..

Articolo 20 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del

Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Samatzai quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di **"Realizzazione di un asilo Nido comunale"**.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

(Geom. Giampaolo Ardu)

F.to per l'Appaltatore

(Eligio Porcu)